

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FINESTRA, PISANÒ, CROLLALANZA,
MARCHIO, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, MITROTTI, POZZO
e RASTRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1984

Avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo delle
Forze armate decorati al valor militare durante il conflitto
1940-45

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende doverosamente riconoscere agli ufficiali e ai sottufficiali in congedo delle Forze armate che si siano particolarmente distinti in operazioni di guerra durante l'ultimo conflitto mondiale, meritando una ricompensa al valor militare, l'avanzamento al grado superiore al compimento

di cinque anni di permanenza nel grado, purchè, alla data di decorrenza della promozione, non siano stati collocati in congedo assoluto per raggiunti limiti di età.

L'approvazione del presente disegno di legge non comporta alcun aggravio al bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Gli ufficiali e i sottufficiali in congedo delle Forze armate, che siano stati decorati al valor militare in operazioni di guerra durante il conflitto 1940-1945, possono conseguire avanzamento al grado superiore al compimento di cinque anni di anzianità di grado purchè non siano stati collocati in congedo assoluto, per raggiunti limiti di età, alla data di decorrenza della promozione.

Art. 2.

L'avanzamento degli ufficiali ha luogo senza che occorra determinare aliquote di ruolo e prescindendo dal possesso dei titoli previsti dalle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 3.

La mancanza del requisito dell'idoneità fisica non è di ostacolo all'avanzamento.

Art. 4.

Gli ufficiali non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento possono conseguire avanzamento sino al grado di colonnello, purchè non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente.

Art. 5.

Le presenti disposizioni si applicano anche agli ufficiali del ruolo d'onore che ab-

biano conseguite le promozioni previste dall'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 6.

Per l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali indicati all'articolo 1 della presente legge si procede d'ufficio su segnalazione, in carta semplice, dell'interessato, da inviare ai competenti comandi militari direttamente o tramite le associazioni d'arma giuridicamente riconosciute.

Art. 7.

Le promozioni come sopra conferite non modificano l'eventuale trattamento di quiescenza e di previdenza.

